



Università degli Studi di Messina

Regolamento recante norme in materia di protezione dei dati personali in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Emanato con Decreto Rettorale n. 2865 del 30.12.2016)

1

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e principi applicabili (o presupposti)

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. - di seguito Codice - e disciplina il trattamento, da parte dell'Università degli studi di Messina (di seguito Università) di dati personali, anche raccolti in banche dati, in conformità allo Statuto, alle leggi e ai regolamenti in materia.
2. L'università provvede al trattamento dei dati personali soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, senza dover richiedere il consenso dell'interessato ed, in relazione ai dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
3. In ogni caso il trattamento dei dati deve essere disciplinato in modo che sia assicurato un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi di semplificazione ed efficacia delle modalità previste per il suo esercizio nonché per l'adempimento degli obblighi da parte del titolare del trattamento medesimo.
4. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da evitare il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità di identificazione dell'interessato solo in caso di necessità.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - "*trattamento*", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
 - "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - "*dati identificativi*", i dati personale che permettono l'identificazione diretta dell'interessato
 - "*dati sensibili*", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - "*dati giudiziari*", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

- "*titolare*", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

- "*responsabile*", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

- "*incaricato*", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

- "*interessato*", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

- "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- "*diffusione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- "*dato anonimo*", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- "*blocco*", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

- "*banca dati*", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

- "*misure minime*", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31 del Codice (quali i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta);

- "*strumenti elettronici*", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

- "*scopi storici*", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

- "*scopi statistici*", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

- "*scopi scientifici*", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

PARTE II

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO E RELATIVE MODALITÀ

Art. 3 – Titolare, Responsabili e Incaricati del trattamento dei dati.

1. L'Università, nella persona del Rettore, è titolare dei dati personali detenuti dall'Università, raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee.

2. Il responsabile del trattamento dei dati personali è designato dal titolare ed è individuato – di norma - nel responsabile della struttura nell'ambito della quale i dati personali sono utilizzati e gestiti per le finalità istituzionali. Il responsabile deve attenersi alle istruzioni impartite dal titolare. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

I responsabili del trattamento dei dati personali sono pertanto così individuati:

- a) per il Rettorato, il Direttore Generale;
- b) per la Direzione Generale e per le Unità Speciali, il Direttore Generale;
- c) per i Dipartimenti amministrativi, i Dirigenti degli stessi;
- d) per i Dipartimenti didattici, per le SIR e per i Centri, i relativi Direttori o Presidenti.

3. Qualora per il trattamento dei dati siano utilizzati sistemi informatici gestiti dal Centro Informatico dell'Ateneo di Messina (CIAM) o il sistema di protocollo informatico "Titulus", i responsabili delle strutture del CIAM e il responsabile del servizio di protocollo informatico sono altresì responsabili del trattamento dei dati, limitatamente alle operazioni connesse con l'esercizio dei predetti sistemi informatici contenenti i dati o le banche dati.

4. Il titolare può designare, con proprio provvedimento, ulteriori responsabili rispetto a quelli individuati nel comma precedente.

5. Il responsabile del trattamento dei dati personali designa per iscritto, all'interno della propria struttura (mediante uno degli appositi moduli di cui agli allegati al presente regolamento), i soggetti incaricati, indicando puntualmente l'ambito del trattamento loro consentito nell'unità cui sono preposti.

L'incaricato deve trattare i dati personali attenendosi alle istruzioni a lui impartite dal titolare e/o dal responsabile del trattamento.

Art. 4 – Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 5 – Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici

1. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati..

2. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico l'Università degli Studi di Messina comunica e diffonde, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.

3. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati solo se pertinenti e necessari per il raggiungimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. Possono essere comunque diffusi dati personali resi pubblici dall'interessato. Per il trattamento di dati storici e la consultazione di documenti conservati negli archivi storici dell'Università si rinvia alla relativa normativa vigente in materia.

4. Per il trattamento di dati per scopi statistici o scientifici si rinvia alle disposizioni del codice.

Art. 6 – Trattamento di dati sensibili e giudiziari

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell'Università è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

3. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

4. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 3 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

6. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Art. 7 - Videosorveglianza

1. Nelle strutture dove sono in funzione strumenti elettronici di rilevamento immagini, anche con videoregistrazione, finalizzati alla protezione dei dipendenti, dei visitatori e del patrimonio, deve essere affissa apposita informativa che informi il pubblico della presenza degli impianti e delle finalità perseguite attraverso la videosorveglianza. I pannelli devono essere affissi in prossimità degli ingressi alle strutture ed essere visibili da chi vi accede. In caso di informativa minima, indicante esclusivamente il titolare del trattamento e le finalità perseguite, deve essere consentito agli interessati l'accesso ad un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice, disponibile agevolmente e senza oneri a loro carico, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici. In ogni caso il titolare, per il tramite di un incaricato, ove richiesto, è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata ai sensi dell'art. 13 del Codice.

2. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. A tal fine, il titolare o il responsabile devono:

- designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e a visionare le immagini, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti;

- individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare ulteriori operazioni, quali registrare, copiare, cancellare, ecc.

Il titolare può anche avvalersi di collaboratori esterni.

3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle disposizioni del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 Aprile 2010.

Art. 8 – Circolazione dei dati all'interno dell'Università

1. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture amministrative, didattiche e scientifiche e dei dipendenti dell'Università, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo, secondo il quale l'Università provvede all'organizzazione dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione.

2. Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, debitamente motivata e connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla loro specifica funzione, sarà soddisfatta in via diretta e senza ulteriori formalità nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.

3. Ai fini dell'accesso ai dati sono equiparati alle strutture dell'Università gli organismi con funzioni di controllo e di valutazione quali il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione ed ogni altro organo a cui espresse disposizioni normative o regolamentari affidino detti compiti.

Art. 9 – Comunicazione dei dati personali

1. Le richieste rivolte all'Università degli Studi di Messina finalizzate ad ottenere il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati personali dovranno essere formulate per iscritto al responsabile della struttura.

2. La comunicazione di dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa se prevista da norma di legge o di regolamento. Se, comunque, necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, può essere effettuata dandone preventiva comunicazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, decorsi 45 giorni dalla comunicazione e salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di dati personali a privati o enti pubblici economici e la loro diffusione sono ammesse esclusivamente se previste da norma di legge o di regolamento.

4. Nel rispetto dei limiti previsti dai commi precedenti, specificamente al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale degli studenti e dei laureati dell'Ateneo, è consentita la comunicazione di dati relativi a studenti e laureati dell'Università degli Studi di Messina a soggetti pubblici e privati e a consorzi interuniversitari che ne facciano richiesta, rientrando l'agevolazione dell'inserimento di studenti e laureati nel mondo del lavoro tra le finalità istituzionali di preminente interesse pubblico dell'Università. La comunicazione è ammessa esclusivamente a tale scopo. I suddetti dati possono, altresì, essere comunicati a soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di interesse pubblico nell'ambito dell'istruzione superiore e del successivo inserimento nel mondo del lavoro per lo svolgimento di indagini statistiche ed esclusivamente a tale scopo. Pertanto, nell'informativa da fornire agli studenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice, all'atto dell'immatricolazione e/o all'atto della compilazione del questionario statistico di fine corso, al fine di acquisirne lo specifico consenso, andrà specificato che tra i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati degli studenti o laureati potranno essere comunicati, rientrano soggetti pubblici e privati e consorzi interuniversitari ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'effettuazione di indagini statistiche.

Art. 10 – Misure di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati anche in ragione delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. È assicurato il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 33 e seguenti del Codice volte ad assicurare la protezione dei dati personali. Agli incaricati del trattamento dei dati personali è comunque richiesto di adoperarsi, tenuto conto degli strumenti tecnici a disposizione e delle soluzioni logistiche, organizzative e fisiche della sede di lavoro, per evitare i rischi indicati al comma 1.

Art. 11 – Diritto di accesso e riservatezza

1. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela sono disciplinati dalla L. 241/1990. L'esercizio del diritto d'accesso, qualora comporti la comunicazione di dati personali di terzi, deve essere limitato ai dati necessari a soddisfare il diritto stesso. Resta fermo il principio per cui i conflitti tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi devono essere risolti nel senso che l'accesso, finalizzato alla cura o

alla difesa di propri interessi legittimi, prevale rispetto all'esigenza di riservatezza, nei limiti però in cui esso è necessario alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, lo stesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango pari almeno ai diritti dell'interessato, ovvero è relativa a un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.

Art. 12 – Cessazione del trattamento

1. In caso di cessazione del trattamento, i dati sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile agli scopi per i quali sono stati raccolti, altrimenti la cessione è priva di effetti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non oggetto di comunicazione sistematica o diffusione;
- d) conservati o ceduti ad altro titolare per scopi storici, statistici o scientifici in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

PARTE III DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del codice e precisamente:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con mezzi elettronici,
- c) di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- d) di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- e) di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. L'esercizio dei suindicati diritti, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 14 – Esercizio dei diritti dell'interessato

1- L'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo precedente con una richiesta scritta - anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica - rivolta al titolare o al responsabile del trattamento. Per l'esercizio dei diritti di cui al precedente articolo, lett. a), b), e c), la richiesta può essere formulata anche oralmente e, in tal caso, è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Ai fini dell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi o farsi assistere da persona di fiducia.
3. I diritti riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.
5. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se richiesta dall'interessato, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti.
6. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che lo riguardano comunque trattati dal titolare.
7. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza, il responsabile deve provvedere nel minor tempo possibile, dandone comunicazione scritta all'interessato, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
8. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo all'art. 13, lett. a), b), e c), del presente Regolamento non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. In tal caso, si applica l'art. 10, commi 8 e 9, del Codice.

Art. 15 – L'informativa

1. Ogni struttura dell'Università assolve agli obblighi di informativa ogniqualvolta provvede alla raccolta dei dati personali, informando l'interessato circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati richiesti;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'art. 7 del codice e all'art. 13 del presente regolamento;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa può essere resa oralmente, per iscritto o anche mediante informative di massa, come cartelli affissi nei locali in cui gli interessati si recano per conferire i dati (segreterie studenti, uffici del personale) o mediante annunci sulle pagine Web.
3. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data allo stesso all'atto della registrazione dei dati o non oltre la prima comunicazione, quando è prevista, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) quando i dati sono trattati per lo svolgimento di investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,

sempre che gli stessi siano trattati solo per tale finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento;

c) quando l'informativa comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato ovvero si rilevi, a giudizio del Garante, impossibile.

4. L'informativa di cui al comma 1 del presente articolo non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f) del presente articolo.

5. Le sanzioni irrogate dal Garante all'Università per omessa o inadeguata informativa all'interessato, graveranno sulla struttura inadempiente responsabile della violazione accertata.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Codice, le altre disposizioni legislative comunque attinenti nonché i provvedimenti del Garante in materia.